

# TI\_GERICHTE 80.1998.134 vom 24. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.1998.134](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1998.134)

FR: TI\_GERICHTE 80.1998.134 du 24 juillet 1998

IT: TI\_GERICHTE 80.1998.134 del 24 luglio 1998

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

e 4 LT 1976); - che anche la LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995, prevede in materia di reclamo norme identiche a quella della nuova LT (art. 134 cpv. 1 e 2 LIFD), come d'altronde le prevedeva già l'abrogato DIFD (art. 102 cpv. 1 e art. 104 DIFD); - che quindi l'UT di \_\_\_\_\_ era senz'altro legittimato a riesaminare in sede di reclamo la deduzione per spese di trasporto, a maggior ragione se si considera che la deduzione per doppia economia domestica del pasto di mezzogiorno assunto fuori casa e quella per spese di trasporto relativa al rientro per il pranzo sono correlate nel senso che possono essere concesse, come è evidente, alternativamente ma non cumulativamente; - che l'UT avendo accolto la richiesta di \_\_\_\_\_ di concedergli la deduzione per doppia economia domestica, non poteva non valutarne le ripercussioni sulle spese di trasporto relative al rientro per il pranzo; - che nel periodo fiscale 1993-94 la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno era sia per l'IC sia per l'IFD di fr. 2'400.-, risp. di fr. 1'200.- se il pasto è preso in una mensa del datore di lavoro o se questi versa un contributo per ridurre il prezzo (cfr. Decreto esecutivo del 10 novembre 1992); - che nel caso concreto \_\_\_\_\_ ha chiesto la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pranzo limitatamente a fr. 1'200.-; - che dagli atti non risulta che egli abbia beneficiato di un contributo del datore di lavoro per il pranzo o di una mensa aziendale (cfr. certificato di salario del 10 marzo 1993 della \_\_\_\_\_ SA); - che si deve quindi convenire con l'UT che la deduzione per doppia economia domestica si riferisca a soli sei mesi sull'arco di un anno o di un anno sull'arco del periodo di computo biennale; - che in simili condizioni il calcolo effettuato dall'UT e chiaramente esposto nella motivazione della decisione su reclamo va confermato; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 200.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi \_\_\_\_\_ fr. 80.- per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 280.- sono a carico dei ricorrenti. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II  
Presidente: \_\_\_\_\_ Il Segretario: \_\_\_\_\_